Allianz

Mercedes-Benz
Financial Services

feel Sure

Programma Assicurativo Incendio, Furto e Kasko

per Vetture e Veicoli Commerciali di Nuova Immatricolazione e Usati

**(Mercedes–Benz e smart)**

# *CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE*

edizione MBFSI 07-2009

NON CONSERVARE NEL VEICOLO

**INFORMATIVA AL RICHIEDENTE/ASSICURATO** ..... **3**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** ..... **4**
NORME GENERALI ..... 4
Articolo 1 – Definizioni ..... 4
Articolo 2 – Convenzione MBFS ITALIA ..... 4
Articolo 3 – Modalità di adesione ..... 4
Articolo 4 – Decorrenza e durata delle garanzie ..... 4
Articolo 5 – Pagamento del premio ..... 5
Articolo 6 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio ..... 5
Articolo 7 – Cessione del contratto di assicurazione ..... 5
Articolo 8 - Clausola di vincolo ..... 5
Articolo 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari ..... 6
Articolo 10 - Determinazione del valore assicurato ..... 6
Articolo 11 - Denuncia di sinistro e adempimenti ..... 7
Articolo 12 - Ritrovamento del veicolo rubato ..... 8
Articolo 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno ..... 9
Articolo 14 - Scoperti e franchigie ..... 9
Articolo 15 - Estensione territoriale ..... 13
Articolo 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio ..... 13
Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge ..... 13
Articolo 18 - Oneri fiscali ..... 13
INCENDIO E FURTO ..... 13
Articolo 19 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto ..... 13
Articolo 20 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto ..... 14
ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI ..... 15
Articolo 21 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario ..... 15
Articolo 22 - Eventi naturali ..... 15
Articolo 23 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali ..... 15
EVENTI SOCIOPOLITICI ..... 15
Articolo 24 - Eventi sociopolitici ..... 15
Articolo 25 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione eventi sociopolitici ..... 15
ROTTURA CRISTALLI ..... 15
Articolo 26 - Rottura cristalli ..... 15
KASKO ..... 16
Articolo 27 – Oggetto dell'assicurazione kasko ..... 16
Articolo 28 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko ..... 16

**INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA** ..... **18**

**INFORMATIVA AL RICHIEDENTE/ASSICURATO**
**Edizione 2007**

## INFORMAZIONI GENERALI SUI CONTRATTI

### LEGGE APPLICABILE

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### RECLAMI

Allianz S.p.A. intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.
Ricordiamo peraltro che, per segnalare eventuali motivi di insoddisfazione, problemi o altre necessità, è possibile rivolgersi al SERVIZIO CLIENTI PRONTO ALLIANZ – e-mail info@allianz.it - Numero Verde 800686868, fax 02 72169145 attivo presso la nostra Società.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al SERVIZIO CLIENTI PRONTO ALLIANZ di Allianz S.p.A., Corso Italia n° 23,- 20122 MILANO, fax 02 72169145 o mediante accesso al sito internet www.allianzlloyadriatico.it ed utilizzo della funzione "Contattaci/Reclami".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

*TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO*

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in un anno (art. 2952 del Codice Civile).

**Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessita' di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

Fermo il resto

**CONVENZIONE MBFS ITALIA**
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**
**(edizione MBFSI 07-2009)**

## NORME GENERALI

### Articolo 1 – Definizioni

le Parti concordemente attribuiscono ai seguenti termini presenti nel testo contrattuale il significato a fianco riportato:
Contraente: MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A. (in seguito MBFS ITALIA)
Compagnia: ALLIANZ S.p.A.
Assicurato: i proprietari/locatari delle autovetture o veicoli commerciali concessi in finanziamento/leasing dalla Contraente o acquistate in contanti da clienti che si siano avvalsi di MBFS ITALIA in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI;
Cliente: i Clienti di MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A. che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento/leasing avente ad oggetto autovetture ad uso privato o veicoli commerciali fino a 35 q.li o che si sono rivolti alla stessa MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A. in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI;

### Articolo 2 – Convenzione MBFS ITALIA

Il presente contratto è riservato ad autovetture ad uso privato e veicoli commerciali fino a 35 q.li acquistati con finanziamento/leasing erogato da MBFS ITALIA o in contanti da clienti che si siano avvalsi di MBFS ITALIA in qualità di intermediario finanziario iscritto alla sez. D del RUI.
Sono esclusi dalla garanzia:
- veicoli di tipologia diversa da quella sopraindicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico).

### Articolo 3 – Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario:
a) sottoscrivere la scheda di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione MBFS ITALIA;
b) pagare il premio assicurativo.

### Articolo 4 – Decorrenza e durata delle garanzie

Per ogni singolo veicolo le garanzie decorreranno dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto di finanziamento/leasing e del giorno antecedente il giorno della consegna del veicolo acquistato in contanti, con esclusione del periodo di pre-consegna del veicolo.
La durata è pari a quella del contratto di finanziamento/leasing erogato da MBFS ITALIA.
Nel caso dei veicoli acquistati in contanti la durata della garanzia è di 12 mesi.
Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell'Assicurato da parte della Contraente.

Al termine della durata del contratto di leasing/finanziamento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza.
Nel corso della sua validità la polizza non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite.
Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing richiesta dall'assicurato o da MBFS ITALIA, la copertura assicurativa si intende prestata sino alla fine del periodo corrispondente al premio già versato e perde efficacia da tale data; ciò senza alcuna ulteriore formalità da parte dell'Impresa e senza dare luogo ad alcuna restituzione del premio.
E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 **"Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione"**.

**Articolo 5 – Pagamento del premio**

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative. Il pagamento di tutte le somme dovute in forza della presente polizza deve essere eseguito presso la sede legale dell'Impresa.

**Articolo 6 – Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione – Cessazione del rischio**

In caso di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing chiesta dal Cliente o dalla Contraente, esclusivamente nel caso di vendita (intesa anche come vendita successiva al riscatto da parte del locatario), o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario:

- restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo,
- consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà alla Contraente~~,~~ la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la risoluzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing.
In caso di risoluzione anticipata, nei casi diversi da quelli sopra indicati, la copertura assicurativa rimarrà in essere alle condizioni originariamente sottoscritte.
Fatta salva la facoltà prevista dall'art. 7 **"Cessione del contratto di assicurazione",** per i veicoli acquistati in contanti, nei casi di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il contratto è risolto dalla data di consegna dei documenti di cui al comma 2 del presente articolo; la Compagnia restituirà alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte).

**Articolo 7 – Cessione del contratto di assicurazione**

In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Compagnia, la quale provvede a predisporre la cessione del contratto di assicurazione.
Per i veicoli acquistati in contanti, se la vendita comporta la cessione di contratto la Contraente deve comunicarlo alla Compagnia, la quale provvede a predisporre la cessione del contratto di assicurazione.

In caso di subentro nel contratto di finanziamento/leasing, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante, dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione al Programma Assicurativo .

Per i veicoli acquistati in contanti, se la vendita comporta la cessione di contratto il Cliente deve comunicarlo alla Compagnia, la quale provvede a predisporre la cessione del contratto di assicurazione.

**Articolo 8 - Clausola di vincolo**

La Polizza s'intende vincolata nei termini e nei confronti della MBFS Italia che eroga i contratti di finanziamento/leasing.
La MBFS Italia si obbliga per la durata del contratto a:

- non ridurre o variare le garanzie prestate, senza il consenso della MBFS Italia;
- comunicare alla MBFS Italia ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- non pagare, in caso di Incendio, Furto o Rapina, Atti Vandalici, Eventi socio-politici e naturali, Cristalli, Kasko, l'indennizzo liquidato senza il consenso scritto della MBFS Italia e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo il relativo importo contro quietanza liberatoria al cui rilascio la MBFS Italia è fin da ora autorizzato dall'assicurato.

**Articolo 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari**

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

**Articolo 10 - Determinazione del valore assicurato**

Alla stipula della polizza, il valore iniziale assicurato è fissato nel seguente modo:
– **veicoli nuovi e usati:** il valore è determinato in base alla fattura di acquisto del veicolo stesso;
Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il predetto valore è automaticamente aggiornato/adeguato applicando le percentuali di svalutazione di cui alla tabella che segue.

***PERCENTUALE DI SVALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO***

| *MERCEDES E VAN* | **Veicoli di prima immatricolazione** | **Veicoli usati (mesi a partire da data voltura)** |
|---|---|---|
| Anzianità Veicolo | Percentuale svalutazione (Mercedes) | Percentuale svalutazione |
| *0 – 6 mesi* | Valore a nuovo del veicolo (0%) | 7% |
| *7 – 12 mesi* | | 9% |
| *13 – 24* | 24% | 17% |
| *25 – 36* | 30% | 22% |
| *37 – 48* | 36% | 30% |
| *49 - 60* | 42% | 37% |
| *61 - 66* | 48% | 43% |
| *67 - 72* | 54% | 49% |

| *SMART* | **Veicoli di prima immatricolazione** | **Veicoli usati (mesi a partire da data voltura)** |
|---|---|---|
| Anzianità Veicolo | Percentuale svalutazione (Smart) | Percentuale svalutazione |
| *0 – 6 mesi* | Valore a nuovo del veicolo (0%) | 7% |
| *7 – 12 mesi* | 18% | 9% |
| *13 – 24* | 22% | 17% |
| *25 – 36* | 28% | 22% |
| *37 – 48* | 36% | 30% |
| *49 - 60* | 43% | 37% |
| *61 - 66* | 49% | 43% |
| *67 - 72* | 55% | 49% |

Ai fini della determinazione del valore assicurato dei "veicoli a chilometri 0" si considerano le stesse percentuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L'anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.
Sono considerati "veicoli a chilometri 0" i veicoli con passaggio di proprietà effettuato entro 6 mesi dalla data di immatricolazione.

**Articolo 11 - Denuncia di sinistro e adempimenti**

L'assicurato deve:
- denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto a: **Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. – Servizio Sinistri** - Via Giulio Vincenzo Bona,110 – 00156 Roma - **Fax 06 23325101**, che provvederà ad inoltrarla al **Polo Auto, Back Office Corporate** inviando la denuncia per email all'indirizzo denuncia.callcenter@allianz.it

La denuncia deve indicare la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, l'entità del danno , il nome di eventuali testimoni, il luogo dove è visibile il mezzo, nonché avere in allegato la copia della carta di circolazione.
Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo, danneggiamento volontario o dolo di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente. Qualora l'evento si sia verificato in uno Stato estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
La denuncia alle Autorità dovrà sempre riportare correttamente i dati identificativi del veicolo, il proprietario del mezzo (Società Finanziaria in caso di leasing) e la denominazione esatta della Compagnia Assicuratrice.

L'Assicurato dovrà astenersi inoltre, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima della verifica dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.
Di seguito il riepilogo della documentazione richiesta per la gestione dei danni.

**In caso di FURTO TOTALE**

- N. 2 originali della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
- Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell'IVA
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri n.1, Trieste
- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo
- Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione
- In caso di riacquisto di un nuovo veicolo Mercedes, al fine di ottenere la riduzione dello scoperto previsto dalla tabella 2 del successivo art.14, copia della carta di circolazione comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo o copia della fattura rilasciata dal Concessionario al Cliente. Tenuto conto che questi documenti possono essere forniti solo dopo la liquidazione del sinistro, la Compagnia provvederà in un primo momento a corrispondere l'indennizzo decurtando lo scoperto di cui alla tabella 1 dell'art.14 e provvederà poi ad integrarlo.

La liquidazione avrà luogo a decorrere dal 15° giorno successivo all'acquisizione di tutti i documenti richiesti dall'Impresa e comunque non prima di 30 giorni dalla data della denuncia dell'evento.
Resta facoltà della Compagnia decidere i casi per i quali si rendano necessari ulteriori approfondimenti istruttori; in tutti questi casi i termini di cui sopra decorreranno dalla data in cui sarà fornito alla Compagnia l'esito di tali approfondimenti.

**In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto**

- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione

- Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto
- La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo (nota: indispensabile per il finanziato dove la proprietà è in capo al cliente)
- In caso di riacquisto di un nuovo veicolo Mercedes, al fine di ottenere la riduzione dello scoperto previsto dalla tabella 2 del successivo art.14, copia della carta di circolazione comprovante l'immatricolazione del nuovo veicolo o copia della fattura rilasciata dal Concessionario al Cliente. Tenuto conto che questi documenti possono essere forniti solo dopo la liquidazione del sinistro, la Compagnia provvederà in un primo momento a corrispondere l'indennizzo decurtando lo scoperto di cui alla tabella 1 dell'art.14 e provvederà poi ad integrarlo.

**In caso di DANNO PARZIALE**

- N. 1 originale della denuncia alle Autorità nei casi previsti al precedente art.11
- Copia della carta di circolazione
- Copia della fattura di acquisto dell'autovettura ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo e del tempo necessario per la riparazione
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Copia della fattura di riparazione
- Foto comprovanti il danno
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- Nulla osta di MBSFI al pagamento

**Gestione dei sinistri**

**Danni Parziali**: la trattazione del danno successiva all'apertura del sinistro verrà svolta esclusivamente dalla Allianz S.p.A. presso il POLO AUTO DI MILANO – BACK OFFICE CORPORATE.

**Danni Totali:** la raccolta dei documenti sarà effettuata da Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A. e successivamente inoltrata presso il POLO AUTO DI MILANO – BACK OFFICE CORPORATE

**Numeri utili**

Servizio Clienti

| | |
|---|---|
| **Mercedes-Benz Servizi Assicurativi Italia S.p.A.** | **800 914445** |
| **Polo Auto di Milano** | **02 72167211** |

L'impresa ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria penale.

**Articolo 12 - Ritrovamento del veicolo rubato**

In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l'assicurato deve dare immediata notizia all'Impresa al numero telefonico 02/72167211.
Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto dall'art. 13;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato ha facoltà di scegliere se:
  a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa
  b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo all'Impresa

**Articolo 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno**

**Perdita totale:** l'ammontare del danno è dato dal valore del veicolo assicurato calcolato in base alla quotazione determinata applicando la Tabella – Percentuale di svalutazione prevista dal precedente articolo 10 **"Determinazione del valore assicurato"**. E' danno totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo. A richiesta dell'impresa l'assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
**Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del loro deprezzamento dovuto ad usura o vetustà; ciò ad eccezione delle autovetture per le quali, per 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) non si considera il degrado d'uso per tutte le parti del veicolo esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, su cui la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.
L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore del veicolo al momento del sinistro, così come determinato dalla tabella di cui all'art.10, al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso, o altri pregiudizi.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile).
In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

**Articolo 14 - Scoperti e franchigie**
Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il presente contratto opera con l'applicazione dei seguenti scoperti:

**A) Furto totale e parziale VAN e SMART e Furto parziale AUTOVETTURE MERCEDES: v. tab. 1**

**Tab. 1**

| VAN, SMART E VETTURE MERCEDES:<br>- Furto Totale e Parziale VAN e SMART<br>- Furto Parziale VETTURE MERCEDES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCE | MODELLI | | | | | | | | | |
| | Classe A diverso da Gasolio; Classe B diverso da Gasolio; Van | | Classe A Gasolio; Classe B Gasolio | | Classe C; Classe E diverso da Gasolio | | Classe E Gasolio; Altri modelli | | Smart | |
| | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. |
| FC, PT, RA, TS | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € |
| AO, AR, BL, BZ, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS, PA, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, VC | 5% | 155 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| AG, AL, AP, BO, CT, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, TN, TR | 5% | 155 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| AN, CO, FE, VB | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, UD, VE, VI, VR, VS | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TP, VT | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| TO | 15% | 260 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 25% | 515 € |
| AQ, BI, CB, CH, FR, IS, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, VV | 15% | 260 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 25% | 515 € |
| CS, TE | 15% | 260 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 25% | 515 € |
| AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, RM, SA | 15% | 260 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 20% | 515 € | 25% | 515 € |

**B) Furto totale AUTOVETTURE MERCEDES in caso di RIACQUISTO di altra autovettura Mercedes: v. Tab. 2**

**Tab. 2**

| VETTURE MERCEDES Furto totale con riacquisto Mercedes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCE | MODELLI | | | | | | | |
| | Classe A diverso da Gasolio; Classe B diverso da Gasolio; Van | | Classe A Gasolio; Classe B Gasolio | | Classe C; Classe E diverso da Gasolio | | Classe E Gasolio; Altri modelli | |
| | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. |
| FC, PT, RA, TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 155 € |
| AO, AR, BL, BZ, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS, PA, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, VC | 0 | 0 | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € |
| AG, AL, AP, BO, CT, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, TN, TR | 0 | 0 | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € |
| AN, CO, FE, VB | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € |
| BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, UD, VE, VI, VR, VS | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € |
| AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TP, VT | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 5% | 155 € | 10% | 260 € |
| TO | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| AQ, BI, CB, CH, FR, IS, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, VV | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| CS, TE | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |
| AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, RM, SA | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € |

**C) Furto totale AUTOVETTURE MERCEDES SENZA RIACQUISTO di altra autovettura Mercedes: v. Tab. 3**

**Tab. 3**

| AUTOVETTURE MERCEDES Furto totale senza riaquisto Mercedes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCE | MODELLI | | | | | | | |
| | Classe A diverso da Gasolio; Classe B diverso da Gasolio; Van | | Classe A Gasolio; Classe B Gasolio | | Classe C; Classe E diverso da Gasolio | | Classe E Gasolio; Altri modelli | |
| | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. | Scop. | Min. |
| FC, PT, RA, TS | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 10% | 260 € | 15 | 260 € |
| AO, AR, BL, BZ, CL, CN, EN, LI, LU, ME, MS, PA, PI, PN, PO, RG, RO, SI, SR, TV, VA, VC | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 20% | 515 € |
| AG, AL, AP, BO, CT, CZ, FI, FM, GR, KR, LC, MC, NO, PD, PG, PU, RE, RN, RSM, TN, TR | 10% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 20% | 515 € |
| AN, CO, FE, VB | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 20% | 515 € |
| BG, CA, CI, CR, GE, GO, IM, LO, MO, NU, OG, OR, OT, PC, PR, SP, SS, SV, UD, VE, VI, VR, VS | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 20% | 515 € |
| AT, BN, BR, BS, LE, MN, PE, PV, RC, SO, TA, TP, VT | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 15% | 260 € | 20% | 515 € |
| TO | 20% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € |
| AQ, BI, CB, CH, FR, IS, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, VV | 20% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € |
| CS, TE | 20% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € |
| AV, BA, BT, CE, EE, FG, NA, RM, SA | 20% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € | 25% | 515 € |

**D) Atti vandalici, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e/o danneggiamento volontario, Kasko in caso di danno totale e parziale VAN e SMART e danno parziale AUTOVETTURE MERCEDES: v. Tab. 4**

**Tab. 4**

| VAN, SMART E VETTURE MERCEDES:<br>– Danno Totale e Parziale Van e SMART<br>– Danno Parziale vetture Mercedes | |
|---|---|
| SCOPERTO (%) | MINIMO |
| 10 | 515 € |

E) Atti vandalici, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e/o danneggiamento volontario, Kasko in caso di danno totale AUTOVETTURE MERCEDES, CON E SENZA RIACQUISTO: v. Tab. 5

Tab. 5

| VETTURE MERCEDES | | | |
|---|---|---|---|
| Danno Totale vetture Mercedes con riacquisto Mercedes | | Danno Totale vetture Mercedes senza riacquisto Mercedes | |
| Scop. | Min. | Scop. | Min. |
| 5% | 260 € | 15% | 515 € |

**F) Cristalli, in caso di danno totale e parziale:**
rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 20%.

**In ogni caso lo scoperto non potrà mai eccedere l'importo massimo di 15.000€.**

**Articolo 15 - Estensione territoriale**
Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della carta verde.

**Articolo 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio**
Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

**Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge**
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

**Articolo 18 - Oneri fiscali**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**INCENDIO E FURTO**

**Articolo 19 – Oggetto dell'assicurazione incendio e furto**
L'impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

**a) INCENDIO**
sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano – e/o di azione del fulmine. Sono anche indennizzabili:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di € 155.000 per sinistro.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario**.

**b) FURTO TOTALE E PARZIALE**

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal precedente art. 14 **"Scoperti e franchigie"**, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optionals e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – compresi gli apparecchi audiofonovisivi di serie ad installazione fissa, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili - fornite e installate, contestualmente all'acquisto, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice. L'esistenza degli accessori per i quali sia prevista maggiorazione del prezzo di listino dovrà essere comprovata mediante fattura.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo - con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente - durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario.

**Articolo 20 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto**

Per le garanzie di cui all'art. 19, l'assicurazione non vale per sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, eventi atmosferici, trombe d'aria, grandine, alluvioni, allagamenti, rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**
- **sinistri derivanti da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché di quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, comunque manifestatosi;**
- **sinistri derivanti da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario.**

**Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscono del relativo sconto indicato nella Scheda di adesione, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell'ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti al precedente articolo 14 "Scoperti e franchigie"– nei casi di:**

- **installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto di assicurazione;**
- **mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;**
- **mancato allarme; l'esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM;**
- **guasto dell'impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione l'Impresa va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell'assicurazione.**

## ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI

**Articolo 21 - Atti vandalici e/o danneggiamento volontario**
L'Impresa provvede, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario così come previsto dall'art 13.

**Articolo 22 - Eventi naturali**
L'Impresa provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni così come previsto dall'art 13.
Vengono indennizzati anche i danni causati da frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche.

**Articolo 23 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione atti vandalici ed eventi naturali**
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta, tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, allagamenti;**
- **urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

## EVENTI SOCIOPOLITICI

**Articolo 24 - Eventi sociopolitici**
L'Impresa provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio e danneggiamento volontario così come previsto dall'art 13.

**Articolo 25 – Esclusioni riguardanti l'assicurazione eventi sociopolitici**
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **appropriazione indebita;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

## ROTTURA CRISTALLI

**Articolo 26 - Rottura cristalli**
L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

**Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo di € 400,00** per evento.
E' previsto uno **scoperto** pari al 20% dell'ammontare del danno che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.
In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

**KASKO**

**Articolo 27 – Oggetto dell'assicurazione kasko**
L'Impresa provvede ad indennizzare come previsto dall'art 13 i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a) b) e c).
L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.
L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) **KASKO COMPLETA DANNO TOTALE**
L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione.
L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.
Sono indennizzabili esclusivamente i danni complessivi di importo superiore al 75% del valore commerciale del veicolo; rimangono pertanto esclusi i danni inferiori o parziali.

b) **KASKO LIMITATA A COLLISIONE**
L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.
L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

c) **KASKO COMPLETA**
L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli, verificatisi durante la circolazione.
L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

**Articolo 28 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione kasko**
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**

- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**

- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di vandalismo e/o danneggiamento volontario;**
- **sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, eventi atmosferici, grandine, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, aspirazione di acqua nel motore sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente;**
- **circolazione del veicolo ad opera di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;**
- **veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- **attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti[1].
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI[2]

*I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti[3] sono utilizzati dalla Allianz S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi* **verranno comunicati al fine di:**

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
**In particolare i Suoi dati sono utilizzati per fornirLe i servizi assicurativi conseguenti all'adesione, in qualità di assicurato, a polizze assicurative stipulate da** : **Mercedes Benz Financial Services Italia S.P.A.. con Allianz S.p.A., ai fini di garanzia del finanziamento/leasing erogatoLe.**

Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili[4]" strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: **Mercedes Benz Financial Services Italia S.P.A.,** altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

---

[1] Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
[2] Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
[3] Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.
[4] Sono considerati sensibili i dati relativi , ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali : Mercedes Benz Financial Services Italia S.P.A. quale contraente delle polizze suddette, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati possono essere trasmessi.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti – C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento[5].
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Servizio Clienti, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02.72169145, e-mail privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

Data _____ Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso _____

[5] Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo